

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 6/06/2023

N° Delibera: 7

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LE ATTIVITA' DI COMMITTENZA E DELLE ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA

L'anno duemilaventitre addi sei del mese di Giugno alle ore 12:07 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	VACCA ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
5	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
6	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
7	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
8	MATTERA ELVIRA	CONSIGLIERE	Presente
9	MATTERA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	DI COSTANZO VIRGINIA	CONSIGLIERE	Presente
12	DI IORIO PIERINA	CONSIGLIERE	Presente
13	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente

Presiede l'arch. Alessandro Vacca.

Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza e verbalizzanti, il Segretario comunale

Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente riconosciuta la permanente legalità dell'adunanza per essere la I Convocazione, invita a discutere il terzo ed ultimo punto iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce ed illustra l'argomento all'odg .

Fa presente dell'obbligo normativamente previsto di affidare sopra certe soglie i contratti pubblici di servizi lavori e forniture attraverso una stazione unica appaltante.

In ragione dell'imminente entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici prevista per il 1° luglio 2023, il Comune intende aderire alla Stazione Unica appaltante della Città Metropolitana di Napoli.

Fa presente che detta adesione concerne tutte le procedure di affidamento e non solo quelle che attengono a bandi PNRR

Pertanto propone un emendamento alla proposta deliberativa al punto 1 sostituendolo con il seguente

“ Di approvare lo Schema di Convenzione quadro tra la Città metropolitana di Napoli e il comune di barano d'Ischia per l'accesso ai servizi di committenza ausiliaria per le procedure afferenti tutti gli appalti e/o le concessioni di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000,00 euro (al netto di IVA) ed i lavori di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro (al netto di IVA)”.

Pone ai voti l'emendamento che riporta il seguente risultato espresso per alzata di mano dai presenti:

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa così come emendata.

Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano dai presenti che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

DELIBERA

1. di approvare come di fatto approva l'allegata proposta di delibera emendata ad oggetto
"Adesione del Comune di barano d'Ischia alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Napoli per le attività di committenza e delle attività di committenza ausiliaria"

2. di dichiarare con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

*La seduta si conclude alle ore 13.22
Del che si è redatto il presente verbale, come di seguito sottoscritto*

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI: CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LE ATTIVITA' DI COMMITTENZA E DELLE ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA

PREMESSO CHE:

- Il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni:
 - all'art. 30, in materia di Convenzioni, al primo comma sancisce il principio in base al quale al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
 - all'art. 42 comma 2, a disciplina delle Attribuzioni dei consigli che, al comma 2, tra l'altro espressamente prevede che il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali (Omissis) c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi all'art. 15, al primo comma prevede che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 13 della L. 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. 30.06.2011 (attuativo della L. 136/2010) ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA e stabilendo che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di Committenza e cura, per conto degli enti aderenti l'aggiudicazione di contratti pubblici in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- ai sensi dell'Art. 4 del richiamato D.P.C.M. i rapporti tra SUA e l'Ente aderente sono regolati da convenzioni. Costituiscono elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante:

- l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;
- gli oneri rispettivamente a carico dell'Ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'Ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
- l'obbligo per l'Ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto;
- l'art. 33-ter del d.lgs. n. 179/2012, nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti pubblici, all'art. 37 stabilisce che:
 - comma 1 - *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
 - comma 2 - *“Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché' per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché' gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”*;
 - comma 3 - *“Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*;
 - comma 4 - *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le Città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56".*
- *comma 6 – "Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38";*
- *comma 7 – "Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici";*
- **l'ANAC ha chiarito che:**
 - *"1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221 Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe.";*
- **l'art. 10 del D.L. n.176 del 18 novembre 2022, ha previsto che non sono soggetti agli obblighi di aggregazione gli appalti di valore fino a 139.000,00 euro per servizi e forniture, mentre per i lavori la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di aggregazione rimane fermo a 150.000,00 euro;**

Considerato che questo Ente è aggiudicatario di diverse tipologie di investimento nell'ambito delle possibilità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Preso e Dato atto che si rende necessario, in relazione nello specifico alla realizzazione delle opere suddette, delegare ad una Centrale Unica di Committenza (CUC) l'espletamento della funzione di stazione appaltante per l'affidamento dell'appalto dei lavori, beni e servizi, con particolare riferimento alle procedure di gara relative all'acquisizione di forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura) di importo superiore a € 40.000,00 (innalzato a € 139.000,00 fino al 30 giugno 2023 e fissato in euro 140.000,00 con il D.Lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Nuovo Codice degli Appalti") ed i lavori di importo superiore a € 150.000,00;

Considerato che:

- **le finalità che il legislatore intende perseguire con il ricorso alla Centrale di Committenza possono essere raggiunte solo con strutture altamente qualificate, in grado di assicurare una maggiore professionalità e, quindi, un'azione più snella e**

tempestiva, creando le condizioni utili ad una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure;

- il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti pubblici, all'art. 3 comma 1) definisce alla lettera m) "*«attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata»*";
- il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti pubblici, all'art. 37 stabilisce inoltre che:
 - comma 8 - "*«Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5»*";
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 del 29/12/2014, istitutiva della SUA-NA, sono state approvate le Linee Guida per l'organizzazione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Napoli, che qui si intendono integralmente richiamate;
- con deliberazioni del Sindaco Metropolitano n. 46 del 13.03.2015 e n. 129 del 3/8/2016, è stato approvato lo Schema di Convenzione-Quadro relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in ossequio ai criteri e principi approvati nelle Linee Guida per l'organizzazione della SUA-NA;
- la Città Metropolitana di Napoli è iscritta nell'AUSA al n. 175516;
- con la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 31 del 17/01/2018 la Città Metropolitana di Napoli è stata confermata nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014;
- con deliberazione del Sindaco metropolitano n° 94 del 08/04/2019 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione quadro relativo al conferimento delle funzioni di centralizzazione delle attività di committenza e delle attività di committenza ausiliaria, in applicazione del quale è stata redatta la presente Convenzione;
- la Legge 7/04/2014, n. 56 "*«Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»*", all'art. 1 comma 44, prevede che d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli, adottato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 2 del 11/06/2015, all'articolo 45 prevede:
 - “Centrale unica di committenza**
 - 1. *La Città metropolitana, previa convenzione, può curare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di “Centrale unica di committenza” ai sensi della normativa vigente con costi contenuti nei limiti dell'effettivo rimborso spese delle sole risorse umane impiegate e assicura ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in*

materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.";

Visto lo Schema di Convenzione Quadro per l'accesso ai servizi di Committenza Ausiliaria di cui alla Deliberazione Sindacale n. 94 del 08/04/2019 con durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Dato atto che tale accordo consente la gestione ai sensi di legge delle procedure di gara sopra le soglie individuate, e che la Città Metropolitana di Napoli, svolgendo le funzioni di Stazione Unica Appaltante, assicura inoltre la precedenza alle procedure afferenti il PNRR;

Preso atto che, in funzione della tipologia di gara, verranno predisposti dalla CUC i relativi atti, garantendo da parte di Città Metropolitana di Napoli la propria collaborazione con il Comune durante l'intero iter di affidamento dei lavori/forniture/servizi, dalla redazione dei documenti sino all'aggiudicazione della procedura; Città Metropolitana di Napoli è competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa;

Ritenuto pertanto approvare lo Schema di Convenzione Quadro tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Barano d'Ischia per le procedure afferenti le opere a valere anche solo in parte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o sul Piano Nazionale Complementare;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di approvare lo Schema di Convenzione Quadro tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Barano d'Ischia per l'accesso ai servizi di Committenza Ausiliaria per le procedure afferenti le opere a valere anche solo in parte sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o sul Piano Nazionale Complementare;
- di dare atto che la presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che i costi a carico del Comune variano in funzione degli importi delle forniture, servizi, concessioni e lavori per i quali vengono effettivamente attivate le procedure di gara
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della presente convenzione
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile onde consentire la celere sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Ente.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 7 DEL 06/06/2023

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER LE ATTIVITA' DI COMMITTENZA E DELLE ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA.

PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 05/05/2023

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(dott. arch. Agnese Cianciarelli)

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla regolarità contabile;

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere Favorevole;

BARANO D'ISCHIA li, 05/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. Ottavio Di Meglio)

COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____ capitolo _____ del Bilancio di previsione 201_ al numero _____;

BARANO D'ISCHIA li,.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dott. Ottavio Di Meglio)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. **ALESSANDRO VACCA**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Grazia **LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 20/06/2023 al 5/07/2023

BARANO D'ISCHIA li, 20... GIU... 2023

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Grazia **LOFFREDO**

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA li, 20... GIU... 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Grazia **LOFFREDO**